

# COMUNE DI CAULONIA

## Provincia di Reggio Calabria

### DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

<b>OGGETTO</b>	Bilancio di previsione finanziario 2017 – 2019 : Tariffe IMU anno 2017.
----------------	---

L'anno **duemila diciassette** addì **trenta** del mese di **marzo** alle ore 19,35, convocato come avvisi scritti in data 25.03.2017 prot. n.3154 consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito nella sala delle adunanze del Comune, sotto la presidenza del presidente del Consiglio dott. Lia Domenico, in seduta pubblica in sessione straordinaria di prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Sigg.:

Num. D'ord.	Cognome e Nome	Carica	Presente Assente
1	<b>Riccio</b> Giovanni	Sindaco	<b>SI</b>
2	<b>Cagliuso</b> Francesco	Consigliere	<b>SI</b>
3	<b>Lia</b> Domenico	Consigliere	<b>SI</b>
4	<b>Cavallo</b> Antonio	Consigliere	<b>SI</b>
5	<b>Dimasi</b> Angelo	Consigliere	<b>SI</b>
6	<b>Belcastro</b> Caterina	Consigliere	<b>NO</b>
7	<b>Commisso</b> Ferdinando	Consigliere	<b>SI</b>
8	<b>Sorgiovanni</b> Maurizio	Consigliere	<b>SI</b>
9	<b>Mercuri</b> Domenico	Consigliere	<b>NO</b>
10	<b>Campisi</b> Domenico	Consigliere	<b>SI</b>
11	<b>Tucci</b> Attilio	Consigliere	<b>NO</b>

**PRESENTI : N. 8**

**ASSENTI : N. 3**

Partecipa il Segretario generale : Dott. Mario Ientile

#### IL PRESIDENTE

Constatato che, essendo presenti il Sindaco e n. 7 Consiglieri su n. 10 Consiglieri assegnati al Comune e su n. 10 Consiglieri in carica, l'adunanza è legale a termini di legge, e premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49 comma 1 del decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000:

-il responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica ha espresso parere favorevole ;

-il responsabile dell'Ufficio Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile ha espresso parere favorevole ;

Per come riportati in calce alla presente deliberazione, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato

Durante la trattazione del presente punto all'ordine del giorno sono presenti il Sindaco e n.7 consiglieri . Assenti : n.3 (consiglieri: Belcastro Caterina, Mercuri Domenico e Tucci Attilio). Assume la presidenza il Presidente del Consiglio dr. Lia Domenico .

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che il Presidente del Consiglio in merito ai punti 2,3,4 e 5 dell'ordine del giorno ha invitato i consiglieri a procedere alla discussione generale trattandosi di punti attinenti alla determinazione delle tariffe (TARI, IRPEF, IMU e TASI ) e successivamente passare all'esame dei singoli punti dell'ordine del giorno determinandosi su ogni singolo punto .

Sentita la relazione del Segretario generale sui punti 2,3,4 e 5 dell'ordine del giorno, relazione per come riportata nella deliberazione C.C. n. 10 adottata nell'odierna seduta e che si intende integralmente richiamata ;

Sentiti gli interventi dei consiglieri Campisi Domenico e Cagliuso Francesco e del Sindaco Riccio Giovanni, interventi per come riportati nella deliberazione C.C. n. 10 adottata nell'odierna seduta e che si intende integralmente richiamata ;

Sentita la dichiarazione di voto del consigliere Campisi Domenico, dichiarazione per come riportata nella deliberazione C.C. n. 10 adottata nell'odierna seduta e che si intende integralmente richiamata ;

Richiamata la deliberazione del C.C. n. 8 del 21/03/2002 – esecutiva a norma di legge – con la quale è stato approvato il regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali ai sensi degli art. 52 e 59 del decr. Legislativo n. 446/1997;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 05.09.2012, integrata con deliberazione consiliare n.49 del 27.12.2012, entrambe esecutive , con le quali sono state determinate per l'anno 2012, le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale unica per come di seguito riportate :

**A)-** L'aliquota base dello 0,40%, da applicarsi agli immobili che costituiscono l'abitazione principale e relative pertinenze;

**B)-** L'aliquota ordinaria dello 1,06%, da applicarsi a tutti gli altri immobili e fabbricati diversi dall'abitazione principale, salvo quelli previsti nei punti successivi, in quanto equiparati all'abitazione principale e soggetti ad aliquota ridotta dello 0,40% :

**b1)** le unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e precisamente :

- le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari. - gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

**b2)** le fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e precisamente:

- al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal Comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis.

**b3)** ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e precisamente:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

C)- Esenzione del pagamento IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, essendo il Comune di Caulonia qualificato come ente parzialmente montano nell'elenco predisposto dall'Istat ;

D)- Una detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di euro 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che detta disposizione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. Tale detrazione prevista è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.63 del 03.12.2013, esecutiva a norma di legge, con la quale sono state confermate per l'anno 2013, le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale unica valevoli per l'anno 2012;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 29.09.2014, esecutiva a norma di legge, con la quale sono state confermate per l'anno 2014, le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale unica valevoli per l'anno 2013;

Richiamata la deliberazione C.C. n.24 del 30.09.2015 esecutiva a norma di legge, con la quale sono state confermate per l'anno 2015, le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale unica valevoli per l'anno 2014 ;

Richiamata la deliberazione C.C. n.5 del 29.04.2016; esecutiva a norma di legge, con la quale sono state confermate per l'anno 2016, le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale unica valevoli per l'anno 2015 ;

Dato atto che per l'anno 2017 l'ente intende applicare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale unica nella stessa misura di quelle valevoli per l'anno 2016 di cui alla deliberazione consiliare n.6/2016 ;

Richiamato al riguardo la legge 28.12.2015 n.208 ( legge di stabilità 2016), e, in particolare, l'art.1, comma 26, della citata legge che testualmente statuisce :

*“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”.*

